

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 3.4.2019 La Nuova Procedura Civile, 2, 2019

Centro Studi

Diritto Avanzato

Edizioni

Linee guida per i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia societaria (Tribunale di Milano)

Di seguito le Linee guida per i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia societaria (Tribunale di Milano, <u>sezione specializzata in materia d'impresa</u>).

Tribunale di Milano sezione specializzata in materia d'impresa B

Linee guida per i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia societaria

-1-

Perimetro, competenza, trattazione

A: procedimenti di vg e procedimenti contenziosi in materia societaria

B: competenza e trattazione dei procedimenti di vg in materia societaria

-2-

Società di capitali: scioglimento e liquidazione

C: società di capitali, accertamento dello stato di scioglimento da parte degli amministratori

D: società di capitali, accertamento dello stato di scioglimento da parte del Tribunale

E: società di capitali, nomina del liquidatore

F: società di capitali, assenza di fondi per i costi di liquidazione

-3-

Società di persone: scioglimento e liquidazione

G: società di persone, scioglimento e nomina del liquidatore

H: società di persone, cancellazione d'ufficio dal Registro delle imprese ex art.3 dpr n.247/2004

-4-

Nomina e designazione di esperti

I: nomina di esperti per la redazione di relazioni concernenti operazioni sociali: requisiti di professionalità e indipendenza

L: nomina di esperti ex art.2501 sexies cc

M: nomina di esperti per la valutazione della partecipazione del socio receduto od escluso

Le linee guida raccolgono gli orientamenti della Sezione su questioni ricorrenti e sono state predisposte a seguito di riunioni dei magistrati della Sezione con il Conservatore del registro delle imprese di Milano e con rappresentanti designati dal Consiglio notarile di Milano, dall'Ordine degli avvocati di Milano e dall'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Milano che qui si ringraziano per il prezioso contributo di riflessione.



Perimetro, competenza, trattazione

A: procedimenti di vg e procedimenti contenziosi in materia societaria

con il termine di **procedimenti di volontaria giurisdizione** si fa riferimento a quei procedimenti nei quali il tribunale, non decide su diritti ma emana, su ricorso degli interessati, provvedimenti destinati:

- a integrare la fattispecie normativa, come nei casi di:
 - designazione di esperto di cui agli articoli del codice civile:
 - 2343 primo comma,
 - 2343bis secondo comma,
 - 2500ter secondo comma,
 - 2501sexies terzo e quarto comma e 2501bis quarto comma,
 - 2506ter terzo comma,
 - 2545undecies secondo comma;
 - o nomina di rappresentante comune di cui agli articoli:
 - 2417 secondo comma cc,
 - 2347 primo comma cc,
 - 2468 ultimo comma cc,
 - 147 TUF;
 - iscrizione nel registro delle imprese -ex artt. 2436 quarto comma cc, 2480 cc- di deliberazioni assembleari recanti modifiche dell'atto costitutivo per le quali il notaio verbalizzante non abbia ritenuto adempiute le condizioni stabilite dalla legge per l'iscrizione;
 - approvazione della deliberazione assembleare di revoca per giusta causa dei sindaci ex art.2400 secondo comma cc;
 - nomina di esperto per la valutazione della partecipazione del socio receduto o escluso ex artt. 2437ter ultimo comma cc, 2473 terzo comma, cc;
- a supplire l'inerzia o lo stallo degli organi sociali, come nei casi di:
 - riduzione obbligatoria del capitale di cui agli articoli del codice civile:
 - 2446 secondo comma,
 - 2482bis quarto e quinto comma,
 - 2359ter secondo comma,
 - 2359quater terzo comma;
 - convocazione di assemblea su richiesta dei soci di spa ex art.2367 secondo comma cc;
 - integrazione odg assembleare su richiesta dei soci di spa quotate ex art.126bis TUF;
 - accertamento dello stato di scioglimento e nomina di liquidatore nelle società di capitali ex artt. 2485 secondo comma, 2487 secondo comma, cc,





- nomina di liquidatore nelle società di persone ex art.2275 cc;
- a rimuovere gravi e dannose irregolarità gestorie ex art.2409 cc.

il provvedimento di volontaria giurisdizione non assume carattere decisorio rispetto alle questioni dibattute tra le parti e non è destinato ad acquistare valore di giudicato

(cfr., in tema di società di persone, la lettura di cui a Cass. s.u. 25.6.2001 n.9231 -nonché successivamente Cass. 2.2.2005 n.2078 e Cass. 29.5.2009 n.12677- quanto al potere del Presidente del Tribunale di nomina dei liquidatori, potere che, secondo tale lettura, sussiste anche in presenza di contrasto tra le parti sulla causa di scioglimento, contrasto rispetto al quale la valutazione presidenziale è svolta incidenter tantum, senza alcun accertamento in via definitiva né quanto all'intervenuto scioglimento né quanto alle cause che lo avrebbero prodotto, "tanto che ciascun interessato, purché legittimato all'azione, può promuovere un giudizio ordinario su dette questioni e, qualora resti provata l'insussistenza della causa di scioglimento, può ottenere la rimozione del decreto e dei suoi effetti")

sulla scorta di tale lettura, non rientrano nel perimetro della volontaria giurisdizione ma in quello dei procedimenti contenziosi:

- le ipotesi di revoca giudiziale dei liquidatori ex artt. 2275 2487 cc, posto che:
 - "la disciplina ex art.2487 cc, ultimo comma, prevede: 'I liquidatori possono essere revocati dall'assemblea o, quando sussiste una giusta causa, dal tribunale su istanza di soci, dei sindaci o del pubblico ministero', così disegnando, secondo il preferibile orientamento (cfr. Tribunale Milano decreto 16.4.2015 rg vg n.3622/2015, decreto 23.10.2015 rg vgn.4588/2014), una legittimazione contenziosa in quanto comportante l'accertamento di giusta causa per la cessazione dell'incarico liquidatorio, accertamento di per sé richiedente il dispiegarsi di contraddittorio pieno e suscettibile di passaggio in giudicato, "(così Tribunale Milano 10.11.2016 rg vg n.2449/2016);
- ▶ le ipotesi di opposizione dei creditori alla riduzione del capitale, alla trasformazione eterogenea, alla revoca dello stato di liquidazione, alla fusione e alla scissione ex artt. 2445, 2487ter, 2500novies, 2503, 2506ter cc nonché le relative ipotesi di autorizzazione all'operazione in pendenza di opposizione, da considerarsi queste ultime oggetto di procedimenti cautelari (cfr. Tribunale Milano, ordinanza 20.8.2015 rg n.46716-1/2015; Tribunale Milano, sentenza 12.3.2015 in www.giurisprudenzadelleimprese.it; Tribunale Milano, ordinanza 14.11.2011, in Giur. It. 2012, 1351; Tribunale Genova, sentenza 13.7.2010 rg n.9575/2009; Tribunale Brescia, sentenza 16.1.2006, in Riv. Not. 2006, 771; Tribunale Roma, sentenza 11.7.2017 in www.giurisprudenzadelleimprese.it, ove peraltro si riconduce alla volontaria giurisdizione la richiesta di autorizzazione alla fusione in pendenza di opposizione);
- ➢ le ipotesi di determinazione del valore della partecipazione del socio receduto od escluso da parte del giudice ex art.1349 cc nel caso nel quale si deduca la manifesta iniquità od erroneità della valutazione dell'esperto nominato dal tribunale ex artt. 2437ter ultimo comma, 2473 terzo comma, cc, posto che:

"secondo la preferibile opinione (cfr., ad esempio, provvedimento 24.11.2015 nel proc. RG VG N.10925/2015; sentenza 16.8/3.9.2013 nel proc. n. rg 19602/2011, reperibile sul sito www.giurisprudenzadelleimprese.it;), la disciplina ex art.1349 cc primo comma, come richiamato dall'art.2437ter cc, disegna una legittimazione contenziosa in quanto comportante accertamento della manifesta iniquità o erroneità della valutazione dell'esperto nonché determinazione del valore della partecipazione del socio receduto od escluso,



accertamento di per sé richiedente il dispiegarsi di contraddittorio pieno e suscettibile di passaggio in giudicato" (così Tribunale Milano 23.3.2017 rg vg n.12324/2017);

secondo l'orientamento consolidato del Tribunale di Milano, l'introduzione in questi casi della domanda con ricorso e la sua iscrizione a ruolo come procedimento di volontaria giurisdizione comportano l'**inammissibilità del ricorso**, non essendo configurabile -dopo l'abrogazione del dlgs n.5/2003 che la prevedeva espressamente- alcuna possibilità di conversione del rito (cfr. Tribunale Milano 10.11.2016 rg vg n.2449/2016).





B: competenza e trattazione dei procedimenti di vg in materia societaria

a seguito della modifica del dlgs n.168/2003 introdotta dal dl n.1/2012 convertito con modificazioni dalla 1. n.27/2012, la competenza alla trattazione dei procedimenti di volontaria giurisdizione spetta alle sezioni specializzate in materia d'impresa (SSI) per quanto riguarda le società di capitali, ai sensi dell'art.3 comma secondo lett a) del dlgs n.168/2003 che attribuisce tale competenza alle SSI "per le cause e i procedimenti relativi a rapporti societari" riguardanti appunto le sole società di capitali

la competenza per territorio va quindi individuata in riferimento alla sede della società di capitali e in riferimento all'ambito territoriale delle SSI (art.4 dlgs n.168/2003): la SSI presso il Tribunale di Milano, essendo una SSI ad ambito sub-regionale, sarà così competente per tutti i procedimenti di vg relativi a società di capitali aventi sede nel distretto della Corte d'appello di Milano

per quanto riguarda i **procedimenti di volontaria giurisdizione** relativi a **società di persone la competenza è invece regolata dalle norme ordinarie**: il Presidente del Tribunale di Milano sarà così competente per tutti i procedimenti ex art.2275 cc relativi a società di persone aventi sede nel circondario del Tribunale

dopo l'abrogazione del dlgs n.5/2003, che conteneva una specifica regolamentazione dei procedimenti di volontaria giurisdizione in materia societaria, la trattazione di tali procedimenti ricade nella disciplina ex artt.737 e ss cpc, con il che:

- la trattazione e la decisione sono collegiali ai sensi dell'art.50bis cpc laddove il codice civile indica come competente il tribunale.
 - vale a dire in tutte le ipotesi normative,
 - ad eccezione di quelle ex art. 2275 primo comma cc nonché ex art.3 terzo comma dpr n.247/2004, di competenza del presidente del tribunale
- ex art.741 cpc i provvedimenti emessi dal tribunale "acquistano efficacia" soltanto una volta decorsi i termini per proporre reclamo, salva l'efficacia immediata disposta dal provvedimento "se vi sono ragioni di urgenza"
- i reclami sono di competenza della corte d'appello;

permane la necessità di distinguere tra:

- o procedimenti nei confronti di una sola parte
- o procedimenti nei confronti di più parti, comportanti l'instaurazione di contraddittorio a mezzo di difensore

la partizione può essere condotta sulla scorta dello schema degli abrogati artt. 29 e 33 dlgs n.5/2003 procedimenti nei confronti di una sola parte:

- designazione di esperto in relazione ad operazioni straordinarie (non nomina di esperto
 per valutazione partecipazione socio receduto ed escluso ex artt. 2437ter 2473, 2473bis
 cc, il provvedimento essendo qui destinato ad incidere sugli interessi di due parti);
- nomina di rappresentante comune;
- c.d. "omologa" di deliberazioni assembleari di modifica statutaria ex art.2436 cc;

procedimenti nei confronti di più parti:

tutti gli altri

il Tribunale di Milano adotta i seguenti schemi di trattazione:





- procedimenti nei confronti di una sola parte: il decreto presidenziale nomina il giudice relatore perché riferisca al primo collegio utile; ove ritenuta necessaria, l'eventuale audizione del ricorrente verrà disposta dal collegio;
- procedimento nei confronti di più parti: il decreto presidenziale nomina il giudice relatore e fissa l'udienza camerale avanti al collegio, con assegnazione di termini:
 - al ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto,
 - ai contraddittori per il deposito di memoria e documenti.





Società di capitali: scioglimento e liquidazione

C: società di capitali, accertamento dello stato di scioglimento da parte degli amministratori



a seguito della riforma del 2003 per le società di capitali la ricorrenza di una delle cause di scioglimento di cui all'art.2484 primo comma ce numeri:

- 1) decorso del termine.
- conseguimento dell'oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo,
- impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell'assemblea,
- 4) riduzione del capitale al di sotto del minimo legale,
- 5) ipotesi previste dagli artt. 2437quater e 2473 cc,

deve essere accertata ex art.2485 cc dagli amministratori "senza indugio" con dichiarazione la cui iscrizione nel Registro delle imprese ha effetto costitutivo rispetto allo scioglimento dell'ente, ai sensi dell'art.2484 terzo comma cc

lo scioglimento per deliberazione dell'assemblea di cui all'art.2484 primo comma cc n.6) ha effetto dalla iscrizione nel Registro delle imprese della delibera dei soci, delibera da adottarsi, in quanto recante modificazione dell'atto costitutivo:

- per le spa con assemblea straordinaria (art.2365 cc), quindi con redazione notarile del verbale (art.2375 secondo comma cc);
- per le srl comunque con assemblea, l'art.2479 quarto comma cc escludendo in questo caso la possibilità di decisioni scritte dei soci, e con redazione notarile del verbale (art.2480 cc)

il ritardo o l'omissione dell'accertamento da parte degli amministratori genera responsabilità a loro carico per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi ex art.2485 cc primo comma

secondo l'orientamento espresso dal Giudice del Registro delle imprese di Milano e poi seguito dal Conservatore del Registro delle imprese:

"la previsione ex art.2485 cc di "accertamento" da parte degli amministratori in ordine alla ricorrenza di causa di scioglimento disegna in capo all'organo gestorio una specifica (ed esclusiva) competenza "dichiarativa" quanto a tale evento, competenza il cui mancato tempestivo esercizio dà luogo -nella disciplina normativa- a specifica responsabilità risarcitoria degli amministratori,

cosicché il contenuto dell'accertamento riservato agli amministratori non pare in quanto tale sindacabile nell'ambito del controllo c.d. qualificatorio spettante al Conservatore in sede di iscrizione ex art.2189 cc, ma semmai solo controvertibile in sede contenziosa, in sostanza le "condizioni richieste dalle legge per l'iscrizione" risultando rappresentate dalla esistenza di una deliberazione dell'organo gestorio a contenuto dichiarativo che dia conto della ricorrenza di una delle ipotesi ex art.2484 cc, senza necessità di ulteriori verifiche di fatto;" (così Tribunale Milano 29.2.2016 rg vg n.1126/2016).



D: società di capitali, accertamento dello stato di scioglimento da parte del Tribunale

solo laddove si verifichi una omissione degli amministratori il secondo comma dell'art.2485 cc prevede la legittimazione:

- dei singoli soci,
- dei sindaci,
- degli amministratori, intesi quali singoli componenti dell'organo collegiale inattivo al riguardo,

a richiedere l'accertamento della causa di scioglimento al tribunale

l'amministratore unico (o l'intero cda) non è quindi legittimato a richiedere l'accertamento al tribunale, difettando in questo caso il presupposto normativo per l'adozione del provvedimento ex art.2485 cc, presupposto rappresentato dalla omissione degli amministratori,

 "cosicché non può ravvisarsi una "competenza sostitutiva" dell'A.G. a fronte di una omissione imputabile alla stessa parte ricorrente che a tale omissione può direttamente ovviare" (così Tribunale Milano 7.9.2017 rg vg n.5502/2016)

i contraddittori nel procedimento di vg relativo all'accertamento dello stato di scioglimento vanno individuati:

- o nei soci della società, (con)titolari del rapporto sociale
- nei componenti dell'organo amministrativo, responsabili della tempestività dell'accertamento

secondo l'orientamento seguito dal Tribunale di Milano tra i contradditori necessari non figura invece la società, di per sé non portatrice di uno specifico interesse alla propria permanenza operativa distinto da quello dei soci



E: società di capitali, nomina del liquidatore

l'art.2487 cc prevede al primo comma l'obbligo degli amministratori, contestualmente all'accertamento dello stato di scioglimento, di convocazione dell'assemblea dei soci per la nomina dei liquidatori e per la determinazione dei criteri di liquidazione "con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto"

- per le spa: l'art.2365 cc richiede l'assemblea straordinaria -e quindi con redazione notarile del verbale ex art.2375 cc- sia per le modificazioni dell'atto costitutivo sia, espressamente, per la nomina dei liquidatori;
- o per le srl: la verbalizzazione notarile è richiesta dall'art.2480 cc solo per le modificazioni dell'atto costitutivo; secondo l'orientamento seguito dal Conservatore del Registro delle imprese di Milano, la nomina dei liquidatori, non essendo idonea ad incidere di per sé sugli elementi dell'atto costitutivo, può quindi essere adottata con forma non notarile, salvo il caso di conferimento ai liquidatori di poteri diversi da quelli ex lege o statutariamente previsti

anche in questo caso l'omissione degli amministratori determina ex art.2487 secondo comma co la legittimazione

- dei singoli soci,
- dei sindaci,
- degli amministratori sempre intesi quali singoli componenti dell'organo collegiale inattivo al riguardo,

a richiedere la convocazione dell'assemblea al tribunale

analoga legittimazione è poi prevista nello stesso comma per richiedere, nel caso di esito infruttuoso dell'assemblea comunque convocata, al tribunale la nomina del liquidatore e la determinazione dei criteri di liquidazione

l'amministratore unico (o l'intero cda) non è quindi legittimato a richiedere al tribunale con il medesimo ricorso l'accertamento della causa di scioglimento e la nomina del liquidatore, dovendo, come si è visto sopra, in primo luogo procedere autonomamente all'accertamento della causa di scioglimento e alla successiva convocazione dell'assemblea per la nomina del liquidatore e solo in caso di esito infruttuoso di tale assemblea essendo poi legittimato ad adire il tribunale per la nomina del liquidatore

i contraddittori nei procedimenti di vg relativi:

- alla convocazione dell'assemblea per la nomina di liquidatore,
- alla nomina di liquidatore

vanno individuati anche in questo caso:

- o nei soci della società, (con)titolari del rapporto sociale
- nei componenti dell'organo amministrativo, responsabili della tempestività dell'accertamento.

dovendosi poi escludere anche in questo caso che tra i contraddittori necessari figuri la società

una costante interpretazione estensiva del Tribunale di Milano ritiene **legittimato** ad adire il tribunale **anche il liquidatore dimissionario in caso di infruttuosità dell'assemblea convocata per la sua sostituzione**:





"la norma ex art.2487 cc può trovare applicazione estensiva nell'ipotesi di mancata sostituzione assembleare del liquidatore dimissionario (ipotesi nella disciplina previgente espressamente regolata dall'ultimo comma dell'art.2450 cc ma anche oggi) da ritenere richiedente disciplina omogenea rispetto all'ipotesi di mancata nomina assembleare del liquidatore,

- trattandosi di casi nei quali ricorre la medesima situazione di inerzia assembleare rispetto alla concreta esigenza di individuare il soggetto incaricato della gestione liquidatoria,
- né potendo ricavarsi dal vigente sistema normativo una sorta di indeterminata prorogabilità dell'incarico in capo al liquidatore dimissionario,
 - prorogabilità di per sé non prevista da alcuna specifica disposizione normativa e del resto contrastante con i principi generali in tema di mandato e di incarichi gestori;" (così Tribunale Milano 14.1.2011 rg vg n.5729/2010)

la nomina del liquidatore da parte del tribunale non dà luogo ad alcuna procedura di liquidazione giudiziale, trattandosi di un mero intervento sostitutivo rispetto alla inconcludenza dell'assemblea, i cui poteri, una volta superato lo stallo, permangono quelli ordinari, con la conseguenza che l'assemblea, con le maggioranze previste per i vari casi:

- dovrà stabilire il compenso del liquidatore,
- potrà procedere alla revoca del liquidatore e alla sua sostituzione,
- o così come alla modifica dei poteri attribuiti al liquidatore dal tribunale

in particolare:

quanto al **compenso del liquidatore** il Tribunale di Milano ritiene -per consolidato orientamento- che, nel silenzio delle norme, la determinazione di tale compenso rientri nelle **attribuzioni assembleari anche** nel caso di **nomina giudiziale del liquidatore**, salvo il caso di infruttuosa convocazione di assemblea sul tema:

"Considerato:

- che il compenso spettante al liquidatore di società di capitali, secondo la preferibile opinione, va deliberato -nel silenzio normativo al riguardo- dall'assemblea dei soci, in quanto la lacuna normativa va colmata per analogia con la posizione degli amministratori, essendo ambedue gli organi gestori nominati dall'assemblea (artt. 2364 n. 2, 2479 comma 2 n. 2 e 2487 comma 1 cc) e accomunati tanto dalle regole in materia di responsabilità (art. 2489 cc) quanto dal genere di attività professionale svolta (seppure in fasi della vita sociale aventi scopi del tutto diversi);
- che tale attribuzione assembleare permane anche nel caso di nomina giudiziale del liquidatore, il Tribunale essendo chiamato ex art.2487, comma secondo, cc alla sola adozione delle decisioni spettanti all'assemblea espressamente elencate dal primo comma dello stesso articolo, tra le quali non figura appunto la determinazione del compenso del liquidatore;
- che una possibile competenza del Tribunale in sede non contenziosa potrebbe prospettarsi solo laddove si versi in una situazione di reiterata diserzione da parte dei soci dell'assemblea convocata dal liquidatore sul tema;

Ritenuto quindi che:

- nel caso (qual è quello rappresentato nella istanza in esame, non di assemblea ripetutamente andata deserta sul tema ma) di non approvazione assembleare della proposta di cui all'odg in tema di liquidazione del compenso al liquidatore nella misura dallo stesso prospettata,
- non sussista alcun potere del Tribunale a provvedere,
 - il liquidatore potendo invece agire nei confronti della società per la determinazione in sede contenziosa del proprio compenso, previo -nel caso di permanenza dell'incaricoeventuale ricorso per la nomina di curatore speciale (Cfr. in tal senso Cass. n.3297/1971,



secondo la quale: "Il liquidatore di una società che non intenda accettare la misura del compenso determinato dall'assemblea, non è tenuto ad impugnare la relativa deliberazione nel termine di cui all'art 2377 cod civ, ma può proporre un'azione ordinaria, analoga a quella che spetta al mandatario in base all'art 1709 cod civ, per ottenere che la misura del compenso per l'opera prestata in favore della società, venga stabilita dal giudice.")" (così Tribunale Milano 8.7.2011 rg vg n.2986/2009; cfr. anche, per il caso di assemblea infruttuosa, Tribunale Milano 11.3.2011 rg vg n.10686/2008, provvedimento nel quale si è quindi disposta la liquidazione del compenso)

quanto ai poteri del liquidatore, il Tribunale di Milano, salvo il caso debba valutare specifiche richieste delle parti, per orientamento consolidato conferisce al liquidatore i "poteri di legge", vale a dire ex art.2489 cc primo comma "il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società", in particolare attraverso la realizzazione delle attività e il pagamento dei debiti sociali (cfr. Cass. 13867/2017), non essendo quindi necessaria la successiva "autorizzazione" da parte del tribunale al compimento di singoli atti

l'art.2487bis ce onera il liquidatore, anche di nomina giudiziale, di provvedere alla iscrizione nel Registro delle imprese della propria nomina

il Tribunale di Milano ritiene quindi che il provvedimento di nomina debba essere comunicato dalla Cancelleria, oltre che alle parti se il provvedimento non sia stato adottato in udienza, in ogni caso al liquidatore nominato, onde costui possa decidere di accettare o meno la carica, nel primo caso provvedendo poi alla iscrizione della propria nomina.





F: società di capitali, assenza di fondi per i costi di liquidazione

nella casistica del Tribunale di Milano ricorre frequentemente l'ipotesi nella quale il liquidatore nominato comunica al Tribunale di **non accettare l'incarico**, specificando che la mancata accettazione dipende:

- dal riscontrato stato di insolvenza della società e dal rischio reputazionale ¹ connesso alla presentazione di istanza di fallimento da parte del liquidatore;
- dalla riscontrata assenza di fondi sociali per provvedere ai costi fissi di liquidazione e al compenso professionale dovuto per le relative prestazioni contabili e fiscali;

situazioni queste in presenza delle quali il Tribunale di Milano ha constatato l'infruttuosità di procedere ad ulteriori nomine, innescanti altre rinunce, ed è quindi ricorso, in taluni casi, alla nomina quale liquidatore del socio ricorrente dichiaratosi disponibile ad accettare l'incarico ², soluzione peraltro palesemente non idonea ad ovviare in linea generale la situazione di *empasse*, che neppure è risultata superabile con altre soluzioni "istituzionali", quali la nomina del Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo ove ha sede la società, nomina pure adottata in altro caso senza che sia intervenuta l'accettazione della carica da parte del designato

a fronte di tale situazione il Tribunale di Milano ha quindi maturato il seguente orientamento:

la nomina del liquidatore di società di capitali da parte del tribunale, non dando luogo all'apertura di alcuna procedura giudiziale di liquidazione con costi a carico dello Stato, presuppone, come nel caso di nomina del liquidatore da parte dell'assemblea dei soci, che la società disponga di un congruo fondo per i costi di liquidazione, in assenza del quale:

- se la società è fallibile, il Tribunale si riserva la trasmissione degli atti al PM in sede ai sensi dell'art.7 LF;
- se la società non è fallibile, il Tribunale si riserva di non provvedere, dopo la prima nomina non accettata dal soggetto designato, ad ulteriori nomine, con la conseguenza che in tale caso:
 - o la società, già posta in stato di scioglimento, rimarrà rappresentata dall'amministratore in regime di prorogatio ai sensi del terzo comma dell'art.2487bis cc, secondo il quale "gli amministratori cessano dalla carica" solo a seguito della iscrizione della nomina del liquidatore nel Registro delle imprese conservando ex art.2486 cc "il potere di gestire la società ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale";

-

¹ Cfr. art.1 quarto comma lett. a) del dm 30.3.2000 n.162 "Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'art.148 del dlgs 24.2.1998 n.58":

[&]quot;Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che....... hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese: a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate".

² Cfr. provvedimento 9.6.2017 nel procedimento rg vg 1421/2017:

[&]quot;dato atto della rimincia all'incarico da parte del liquidatore nominato dott. SEMPRONIO e considerato che, alla luce della illustrazione della situazione sociale svolta dallo stesso SEMPRONIO, appare incongrua la nomina quale liquidatore di ulteriore professionista esterno all'ente, il quale incontrerebbe i medesimi ostacoli allo svolgimento della liquidazione;

ritenuto pertanto che possa essere nominato liquidatore lo stesso socio ricorrente, il quale si è dichiarato disponibile a svolgere l'incarico;"

 la società, decorsi tre anni senza il deposito dei bilanci annuali di liquidazione, sarà cancellata d'ufficio dal Registro delle imprese ai sensi dell'ultimo comma dell'art.2490 cc

in applicazione di tale orientamento:

- nel decreto presidenziale di fissazione dell'udienza verrà precisato che la nomina del liquidatore da parte del tribunale presuppone che la società disponga di un congruo fondo per i costi di liquidazione;
- il liquidatore nominato che non intenda accettare l'incarico in dipendenza della situazione di incapienza della società a provvedere ai costi di liquidazione depositerà propria nota nella quale preciserà:
 - il mancato rinvenimento di fondi sociali per provvedere ai costi di liquidazione;
 - se la società è fallibile o meno.

Pertanto il dispositivo di nomina del liquidatore adottato, di norma, dal Tribunale di Milano è il seguente:

"nomina liquidatore della SRL ALFA, con sede in Milano via Beta 1, con i poteri di legge ex art.2489 cc e con diritto al compenso -da determinarsi da parte dell'assemblea dei soci e, ove questa non si costituisca validamente su tale ordine del giorno, da parte del Tribunale- il dr. CARLO SEMPRONIO, con studio in Milano via Gamma 2, tel.;

invita il liquidatore nominato -ove non intenda accettare l'incarico in dipendenza della situazione di incapienza della società a provvedere ai costi di liquidazione- a depositare propria nota nella quale dichiarerà di non aver rinvenuto fondi sociali per provvedere ai costi di liquidazione e indicherà se la società sia fallibile o meno;

manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al liquidatore nominato il quale provvederà alla iscrizione della nomina, quando accettata, ai sensi dell'art.2487bis cc una volta che il presente provvedimento sia divenuto efficace ex art.741 cpc."





Società di persone: scioglimento e liquidazione

G: società di persone, scioglimento e nomina del liquidatore

per le società di persone le cause di scioglimento sono indicate:

dall'art.2272 cc:

- 1) decorso del termine,
- 2) conseguimento dell'oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo,
- 3) volontà di tutti i soci, con la variante ex art.2284 cc, volontà dei soci superstiti nel caso di morte di un socio:
- 4) venir meno della pluralità dei soci non ricostituita nel termine di sei mesi, con la variante ex art.2323 cc per le sas, "quando rimangono soltanto soci accomandanti o soci accomandatari"
- 5) altre cause previste nel contratto sociale;

dall'art.2308 cc:

fallimento per le snc e le sas

non essendo stata modificata dal legislatore del 2003 la disciplina delle società di persone, la fase liquidatoria di tali società rimane governata dall'art.2275 cc, il quale non detta regole per l'accertamento dello stato di scioglimento ma si limita a prevedere che, intervenuta la causa di scioglimento "se il contratto non prevede il modo di liquidare il patrimonio sociale e i soci non sono d'accordo nel determinarlo, la liquidazione è fatta da uno o più liquidatori, nominati con il consenso di tutti i soci o, in caso di disaccordo, dal presidente del tribunale"

la norma quindi:

da un lato individua quale organo **competente il presidente del tribunale** (nella cui circoscrizione ha sede la società)

dall'altro fa rinvio alla generale disciplina di modifica del patto sociale, richiedendo il consenso di tutti i soci per la nomina del liquidatore e, ancora prima, per la c.d. messa in liquidazione della società, così consentendo nella prassi il corto circuito di ricorsi al presidente del tribunale volti, in assenza di una ricognizione concorde della causa di scioglimento da parte dei soci, ad ottenere la nomina del liquidatore in sede di volontaria giurisdizione sul presupposto della mancanza del consenso di tutti i soci nell'individuare il liquidatore

al riguardo un consolidato orientamento di legittimità, seguito anche dal giudice delegato dal Presidente del Tribunale di Milano alla adozione di provvedimenti ex art.2275 cc, ha chiarito che:

il provvedimento di nomina di liquidatore emesso dal presidente del tribunale ex art.2275 cc (ovvero per le società di capitali ai sensi del previgente art.2450 vecchio testo cc) è "un provvedimento di volontaria giurisdizione che non assume carattere decisorio neanche quando sussista contrasto sulla causa di scioglimento ed il Presidente si sia pronunciato sul punto, in quanto il detto Presidente, dopo un'indagine sommaria e condotta incidenter tantum, può nominare i liquidatori sul presupposto che la società sia sciolta, ma non accerta in via definitiva



né l'intervenuto scioglimento né le cause che lo avrebbero prodotto, tanto che ciascun interessato, purché legittimato all'azione, può promuovere un giudizio ordinario su dette questioni e, qualora resti provata l'insussistenza della causa di scioglimento, può ottenere la rimozione del decreto e dei suoi effetti" (così Cass. 27.2.2004 n.41113 sulla scorta di Cass. s.u. 25.6.2001 n.9231, nonché successivamente Cass. 2.2.2005 n.2078, Cass. 29.5.2009 n.12677, Cass. 7.7.2011 n.15070)

secondo tale orientamento, dunque, anche in assenza di una concorde ricognizione da parte di tutti i soci della ricorrenza di una causa di scioglimento e anzi in presenza di dissenso tra i soci quanto a tale ricorrenza, ciascun socio è legittimato a richiedere la nomina del liquidatore al presidente del tribunale, purché alleghi e documenti la ricorrenza di una causa di scioglimento diversa da quella di cui al n.3 dell'art.2272 cc nonché la mancata collaborazione degli altri soci quanto alla nomina del liquidatore

i contraddittori nel procedimento di vg relativo alla nomina del liquidatore di società di persone vanno individuati negli altri soci della società, (con)titolari del rapporto sociale, anche in questo caso tra i contradditori necessari non figurando invece la società, di per sé non portatrice di uno specifico interesse alla propria permanenza operativa distinto da quello dei soci

secondo vari precedenti milanesi è configurabile anche, in via di interpretazione estensiva dell'art.2275 cc, la legittimazione degli eredi di soci defunti i quali, in assenza di soci superstiti, pur non avendo di per sé acquistato la qualità di soci ai sensi dell'art.2284 cc, sono comunque da ritenere soggetti interessati alla procedura liquidatoria:

"ritenuta la legittimazione dei ricorrenti, i quali hanno documentato la loro qualità di eredi dell'unico socio e liquidatore della SAS DELTA DI CARLO SEMPRONIO E C. e come tali sono da ritenere senz'altro interessati alla prosecuzione della procedura liquidatoria della sas e, quindi, ad ottenere, in applicazione analogica dell'art.2275 cc, la nomina di nuovo liquidatore in sede di volontaria giurisdizione, così superando ogni stallo derivante dai contrasti interpretativi circa l'ammissibilità di una loro diretta legittimazione a tale nomina" (provvedimento del Presidente delegato dal Presidente del Tribunale di Milano 6.4.2011 nel proc. n rg vg 2543/2011 ³)

[&]quot;ritenuta la legittimazione del ricorrente, erede dei due unici soci della SNC e come tale da ritenere, in difetto di soci superstiti, senz'altro interessato alla attivazione della procedura liquidatoria della snc e, quindi, a richiedere la nomina di liquidatore in sede di volontaria giurisdizione, così superando ogni stallo derivante dai contrasti interpretativi circa l'ammissibilità di una sua diretta legittimazione a tale nomina, tenuto anche conto della non ancora intervenuta accettazione dell'eredità da parte dell'altra chiamata, la cui amministratrice di sostegno nulla ha opposto al ricorso".



³ Nello stesso senso cfr. anche, tra gli altri, il provvedimento del Presidente delegato dal Presidente del Tribunale di Milano 4.6.2012 nel proc. n rg vg 10356/2011 secondo la cui motivazione:

<u>H: società di persone, cancellazione d'ufficio dal Registro delle imprese</u> ex art.3 dpr n.247/2004

Art. 3 dpr n.247/2004

- "Cancellazione della societa' semplice, della societa' in nome collettivo e della societa' in accomandita semplice
- 1. Il procedimento per la cancellazione della societa' semplice, della societa' in nome collettivo e della societa' in accomandita semplice e' avviato quando l'ufficio del registro delle imprese rileva una delle seguenti circostanze:
- a) irreperibilita' presso la sede legale;
- b) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;
- c) mancanza del codice fiscale;
- d) mancata ricostituzione della pluralita dei soci nel termine di sei mesi;
- e) decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita.
- 2. L'ufficio del registro delle imprese che rileva una delle circostanze indicate al comma 1, anche a seguito di segnalazione da parte di altro pubblico ufficio, avvia il procedimento invitando gli amministratori, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo della sede che risulta iscritta nel registro e alla residenza anagrafica di ciascuno degli amministratori risultante nel registro, a comunicare l'avvenuto scioglimento della societa' stessa ovvero a fornire elementi idonei a dimostrare la persistenza dell'attivita' sociale della societa'. L'ufficio, contemporaneamente, procede alla verifica delle circostanze di cui al comma 1. Dell'avvio del procedimento e' data notizia mediante affissione all'albo camerale. Nelle lettere raccomandate e nell'avviso affisso all'albo camerale sono indicati gli effetti ricollegati, ai sensi del comma 3, al mancato riscontro.
- 3. Decorsi trenta giorni dal ricevimento dell'ultima delle lettere raccomandate, ovvero, in caso di irreperibilita' presso ciascuno degli indirizzi di cui al comma 2, decorsi quarantacinque giorni dalla affissione della notizia nell'albo camerale senza che gli amministratori abbiano fornito riscontro ai sensi del comma 2, il conservatore trasmette gli atti al Presidente del Tribunale il quale puo' nominare il liquidatore o, qualora non lo ritenga necessario, puo' trasmettere direttamente gli atti al giudice del registro per l'adozione delle iniziative necessarie a disporre la cancellazione della societa'.
- 4. La trasmissione degli atti al giudice del registro e' annotata nel registro delle imprese a cura del conservatore, con l'indicazione delle circostanze accertate.
- 5. Dopo la cancellazione, l'ufficio del registro delle imprese valuta, in relazione all'importo e alla effettiva possibilita' di riscossione, se procedere alla riscossione del diritto annuale, dei diritti di segreteria e delle eventuali sanzioni dovuti ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, maturati a decorrere dalla data di avvio del procedimento di cancellazione. La determinazione di non procedere alla riscossione e' motivata con comunicazione al competente collegio dei revisori dei conti, di cui all'articolo 17 della legge 29 dicembre 1993, n. 580."

il primo comma dell'art.3 del dpr n.274/2004 prevede una specifica procedura per la cancellazione delle società di persone dal Registro delle imprese qualora ricorrano:

- una delle cause di scioglimento tipiche previste dal n.1 e dal n.4 dell'art.2272 cc (decorrenza del termine, mancata ricostituzione della pluralità dei soci nei sei mesi, lettere d) ed e) del primo comma dell'art.3)
- ovvero una delle ulteriori circostanze previste dallo stesso primo comma:



- lett a) irreperibilità della società presso la sede legale
- o lett b) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi
- lett c) mancanza del codice fiscale,

vale a dire elementi presuntivi ⁴ della concorde volontà dei soci di non dare prosecuzione all'attività sociale e, dunque, al contratto sottostante, elementi presuntivi riconducibili quindi alla causa di scioglimento ex art.2272 cc n.3 ovvero alla causa di scioglimento ex art.2275 cc n.2 laddove la si interpreti non restrittivamente

il procedimento di cancellazione è avviato d'ufficio dal Conservatore del Registro delle imprese e sfocia nella trasmissione degli atti al presidente del tribunale per la nomina del liquidatore ove "necessaria".

 necessità che, secondo la prassi milanese, si ritiene solo nel caso la società risulti dai registri immobiliari intestataria di beni immobili,

nel caso non occorra provvedersi a tale nomina con trasmissione degli atti al Giudice del Registro delle imprese per l'emanazione del provvedimento di cancellazione.



⁴ Cfr. in tal senso la circolare 14.6.2005 n.3585/C dell'allora Ministero delle attività produttive, nella quale si specifica che il "mancato compimento di atti gestione" triennale può intendersi accertato laddove ricorra:

a) "mancato pagamento del diritto annuale negli ultimi tre anni;

assenza/chiusura negli ultimi tre anni di partita IVA, assenza di denunce IVA, mancata registrazione a fini IVA di redditi imponibili;

c) mancata iscrizione negli ultimi tre anni di domande inerenti l'impresa."

Nomina e designazione di esperti

I: nomina di esperti per la redazione di relazioni concernenti operazioni sociali: requisiti di professionalità e indipendenza



la nomina da parte del tribunale di esperti per la redazione di relazioni aventi ad oggetto i presupposti di talune operazioni sociali (artt. 2343 primo comma, 2343bis secondo comma, 2500ter secondo comma, 2501sexies terzo e quarto comma, 2501bis quarto comma, 2506ter terzo comma, 2545undecies secondo comma, cc) trova la sua *ratio* nella necessità di individuare soggetti dotati dei requisiti di professionalità e indipendenza, requisiti presupposti dalla natura dell'incarico, di oggettiva verifica tecnica nell'interesse dei soci e dei terzi ⁵

il ricorso dovrà quindi essere strutturato in modo da fornire al tribunale tutti gli elementi necessari per tale individuazione e dunque contenere:

- una descrizione sufficientemente dettagliata della operazione che richiede la redazione della relazione da parte dell'esperto ovvero il richiamo alle specifiche delibere relative a tale operazione
- l'indicazione dei professionisti e/o delle società di revisione che ricoprono l'incarico di sindaco e di revisore nonché di quelli operanti quali consulenti o fornitori di servizi alla società e/o alle società correlate, onde evitare che la scelta del tribunale cada su costoro, di per sé da considerare privi del requisito di indipendenza

come si è già visto sub B, i relativi procedimenti sono da considerare coinvolgenti una sola parte e quindi non richiedono la instaurazione di alcun contraddittorio

nel decreto la nomina dell'esperto viene sottoposta alla **condizione** di efficacia rappresentata dal rilascio da parte dell'esperto nominato di **dichiarazione** di **indipendenza**, secondo la seguente formula:

"nomina esperto ai fini di cui al ricorso il dr. XXXXXX, disponendo che la nomina acquisti efficacia una volta che sia stata depositata in Cancelleria dichiarazione di indipendenza dell'esperto nominato, deposito del quale potrà essere richiesta copia dal depositante."

il decreto di nomina deve essere comunicato dalla parte ricorrente all'esperto nominato, al quale non sarà quindi inviata alcuna comunicazione dalla cancelleria

a seguito del decreto di nomina tra la società ricorrente e l'esperto si instaura un rapporto negoziale, al cui ambito va ricondotta la determinazione della misura del **compenso dell'esperto: in caso** di mancato accordo tra le parti la relativa controversia sarà oggetto di procedimento contenzioso.

³ Il requisito dell'indipendenza è espressamente predicato dal legislatore solo nel caso di cui all'art.2343ter cc terzo comma, nel quale la nomina dell'esperto non è demandata al tribunale, ma va ritenuto requisito generale per tutte le nomine affidate al tribunale, secondo la *ratio* delle norme in materia.

L: nomina di esperti ex art.2501sexies cc

per la redazione della relazione di cui al secondo comma dell'art.2501sexies cc il terzo comma della stessa norma prevede che:

"L'esperto o gli esperti sono scelti tra i soggetti di cui al primo comma dell'art.2409bis e, se la società incorporante o la società risultante dalla fusione è una società per azioni o in accomandita per azioni, sono designati dal tribunale del luogo in cui ha sede la società. Se la società è quotata in mercati regolamentati, l'esperto è scelto tra le società di revisione sottoposte alla vigilanza della CONSOB."

la designazione dell'esperto da parte del tribunale è quindi necessaria solo nel caso di spa o di sapa ed è vincolata, quanto ai requisiti di professionalità dell'esperto, alle due indicazioni normative:

- in via generale la scelta deve cadere su di un revisore legale dei conti o su di una società di revisione legale dei conti di cui all'art.2409bis cc
- per le società "quotate in mercati regolamentati" la scelta deve cadere su di una società di revisione sottoposta alla vigilanza CONSOB, vale a dire su una società di revisione già operante presso società quotate

la definizione di mercato regolamentato è ricavabile dagli artt. 63 e ss TUF, ove i mercati regolamentati sono distinti dai sistemi multilaterali di negoziazione e dai sistemi organizzati di negoziazione

i mercati regolamentati sono soggetti ad autorizzazione CONSOB (art.64quater TUF primo comma) e dalla stessa CONSOB iscritti in apposito elenco (art.64quater TUF secondo comma)

l'elenco è reperibile sul sito della CONSOB e ad oggi contiene le seguenti iscrizioni:

ELENCO DEI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI		
Elenco dei mercati regolamentati italiani		
Denominazione società	Denominazione "Mercato regolamentato"	Codice MIC
BORSA ITALIANA SPA	Mercato Telematico Azionario ("MTA")	MTAA
	Mercato telematico degli ETF, degli OICR aperti e degli strumenti finanziari derivati cartolarizzati ("ETFplus")	ETFP
	Mercato telematico delle obbligazioni ("MOT")	MOTX
	Mercato telematico degli investment vehicles ("MIV")	MIVX
	Mercato degli strumenti derivati ("IDEM") per la negoziazione degli strumenti finanziari previsti dall'art. 1, comma 2, lettere f) e i), del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58	XDMI
MTS SPA	MTS Italia	MTSC

il sistema multilaterale di negoziazione "AIM Italia/Mercato alternativo del Capitale" non è invece configurabile quale mercato regolamentato in senso proprio, trattandosi appunto di sistema multilaterale di negoziazione, per il quale è prevista dall'art.69 TUF la sola "registrazione"



da parte della CONSOB quale "mercato di crescita per le PMI", registrazione disposta in particolare per AIM con delibera CONSOB n.20218bis del 13.12.2017

nel caso quindi di nomina di esperto ai sensi dell'art.2501sexies cc relativamente a **spa i cui titoli** siano negoziati su AIM l'esperto potrà essere individuato dal tribunale sia tra società di revisione sia tra revisori.





M: nomina di esperti per la valutazione della partecipazione del socio receduto od escluso

come si è già visto al punto B che precede, la nomina di esperto per la determinazione del valore della partecipazione del socio receduto ed escluso ai sensi degli artt. 2437ter ultimo comma, 2473 terzo comma, 2473bis cc è provvedimento destinato ad incidere sugli interessi di due parti:

- il socio receduto od escluso, richiedente la nomina a fronte di una determinazione del valore da parte della società ritenuto non congruo,
- la società tenuta alla liquidazione della partecipazione,

e come tale richiede l'instaurazione del contraddittorio

secondo gli orientamenti del Tribunale di Milano il procedimento è esperibile anche nel caso nel quale la società abbia omesso ogni determinazione nel termine di legge e laddove la società, nel caso di recesso, abbia svolto eccezione circa la insussistenza dei presupposti per l'esercizio del recesso ritenuta dal tribunale infondata nell'ambito di una valutazione incidenter tantum:

"visti gli articoli 2437, 2437bis, 2437ter cc;

ritenuto che debba essere superata l'eccezione di compromesso svolta dalla società resistente, data la palese nullità della clausola compromissoria statutaria che contrasta con la disciplina di cui all'art. 34 II comma d. lgs. 5/2003, in ogni caso la cognizione degli arbitri dovendo comunque essere esclusa per i provvedimenti di volontaria giurisdizione, quale quello qui richiesto, non trattandosi di pronunce su "controversie" relative a diritti ma di provvedimenti miranti a tutelare interessi in via sostitutiva e non idonei ad acquisire la forza del giudicato;

ritenuto quanto ai presupposti legittimanti il recesso dei soci ricorrenti che -nell'ambito della sommaria valutazione incidentale propria della presente sede e impregiudicato ogni approfondimento della questione ove sul tema si instauri procedimento contenzioso- in primo luogo debba condividersi l'orientamento di cui a Cass n. 9662/2013 citato dalla difesa dei soci ricorrenti e per il quale:

"In tema di società a responsabilità limitata, la previsione statutaria di una durata della società per un termine particolarmente lungo (nella specie, l'anno 2100), tale da superare qualsiasi orizzonte previsionale anche per un soggetto collettivo, ne determina l'assimilabilità ad una società a tempo indeterminato, onde, in base all'art. 2473 cod. civ., compete al socio in ogni momento il diritto di recesso, sussistendo la medesima esigenza di tutelarne l'affidamento circa la possibilità di disinvestimento della quota.";

ritenuto che poi:

- i soci ricorrenti hanno manifestato la volontà di recedere in data 17.5.2016, cosicchè risulta comunque decorso il preavviso di 180 giorni previsto dal III comma dell'art. 2437 cc;
- la mancanza di valorizzazione definitiva e formale della partecipazione dei soci recedenti da parte della società resistente non può essere valutata quale ostacolo alla nomina dell'esperto da parte del Tribunale, in sostanza il silenzio sul punto della SPA rappresentando un rifiuto di pervenire a tale valorizzazione e quindi dovendo essere equiparato alla "contestazione", la quale ai sensi del VI comma dell'art. 2437ter cc legittima il socio recedente a richiedere la nomina dell'esperto;

ritenuto che, come richiesto dai ricorrenti, l'esperto nella redazione della relazione giurata di cui all'art. 2437ter VI comma cc potrà consultare tutta la documentazione sociale da lui ritenuta necessaria per tale redazione, tale facoltà di consultazione essendo di per sé connaturata all'incarico previsto dalla norma in questione;



riservato all'esito del deposito della relazione giurata ogni provvedimento quanto alle spese del presente procedimento e quanto alla sopportazione del compenso dell'esperto;" ⁶

il procedimento non è esperibile al di fuori delle ipotesi normative, e, quindi, ad esempio, non è esperibile nel caso di dismissione *ex lege* di partecipazioni detenute da amministrazioni pubbliche ex art.24 dlgs n.175/2016, norma quest'ultima che richiama i soli criteri di cui all'art.2437quater cc secondo comma per la "liquidazione" della quota del socio pubblico e non anche l'ultimo comma della stessa norma ⁷

secondo l'orientamento del Tribunale di Milano anche nelle ipotesi ex artt. artt. 2437ter ultimo comma, 2473 terzo comma, 2473bis cc a seguito del decreto di nomina tra l'esperto e le parti del procedimento si instaura un rapporto negoziale, al cui ambito va ricondotta la determinazione della misura del compenso dell'esperto: in caso di mancato accordo tra le parti la relativa controversia sarà oggetto di procedimento contenzioso

in tal senso cfr. Tribunale Milano 28.2.2013, nel procedimento rg vg n.7698/2012, reperibile in www.giurisprudenzadelleiimprese.it secondo la cui massima:

"Ai sensi dell'art. 2473, comma 3°, c.c. il Tribunale provvede sulle spese relative all'esperto, determinando a carico di quale parte devono essere sopportate. Deve invece ritenersi che non rientri tra i poteri del Tribunale la liquidazione delle spese, quale compenso dell'opera professionale svolta per la determinazione del valore della quota oggetto di recesso del socio, non essendo l'esperto né un consulente tecnico, né un ausiliario del giudice."

nonché, da ultimo, Tribunale Milano 28.9.2018, nel procedimento rg vg n.9185/2017

nel provvedimento di nomina dell'esperto viene quindi inserita la seguente riserva:

"riservato all'esito del deposito della relazione giurata ogni provvedimento quanto alle spese del presente procedimento e quanto alla sopportazione del compenso dell'esperto",

riserva destinata ad essere sciolta una volta che l'esperto abbia depositato la propria relazione, con condanna della parte "soccombente" alle spese di lite contestualmente liquidate dal tribunale e

considerato che nel caso di specie l'esercizio del diritto di recesso da parte della socia (che ha chiesto la nomina dell'esperto per la determinazione del valore della partecipazione da rimborsarle) appare esercitato tardivamente al di fuori dei termini statutari, come risulta dalla documentazione prodotta dalla società resistente;



⁶ così Tribunale di Milano, 7.7.2017, nel procedimento rg vg n.6933/2017; nello stesso senso cfr. anche Tribunale Roma 30.4.2014, in Giur. comm 2015, 4, II, 864, nonché Tribunale Milano, 24.4.2015, nel procedimento rg vg n.2265/2015:

[&]quot;visto l'art. 2473 cc:

ritenuto quindi che, <u>sulla scorta di valutazione necessaria incidenter tantum, non paiono sussistere i</u> <u>presupposti per la nomina richiesta al Tribunale e, dunque, che il ricorso vada rigettato, addossando le spese</u> del procedimento alla parte ricorrente;"

e, ancora, Tribunale Milano, 15.12.2017, nel procedimento rg vg n.13612/2017:

[&]quot;ritemuto che il ricorso non possa essere accolto per il dirimente rilievo,

da effettuarsi in questa sede in via incidentale onde valutare l'utilità del provvedimento di nomina richiesto,

della non configurabilità nel caso di specie di ipotesi di recesso, posto il tenore della relativa clausola statutaria, espressamente escludente la facoltà di recesso nella ipotesi disciplinata dall'art.2482ter cc, ipotesi ricorrente nella fattispecie in esame, nella quale con delibera del 20.4.2017 l'assemblea dei soci ha disposto l'azzeramento del capitale sociale e la sua ricostituzione in dipendenza di perdite che avevano ridotto tale capitale al di sotto del minimo legale;

ritenuto che a carico del ricorrente vadano poste le spese del procedimento, da liquidarsi come in dispositivo tenuto conto della natura del procedimento stesso e dell'attività difensiva svolta;"

⁷ cfr. Tribunale Milano, 26.7.2018, nel procedimento rg vg n.8695/2018.

con indicazione dell'onere per la stessa parte di provvedere al pagamento del compenso dell'esperto

quanto al regime della determinazione compiuta dall'esperto, sia l'art. 2437ter cc sia l'art. 2473 cc richiamano la disciplina di cui all'art. 1349 cc primo comma in materia di determinazione dell'oggetto del contratto deferita a un terzo: secondo tale disciplina la determinazione dell'esperto può essere dunque censurata -e poi sostituita da determinazione giudiziale- solo nel caso risulti "manifestamente iniqua o erronea", e ciò attraverso l'introduzione di un distinto procedimento di natura contenziosa, come si è già visto al punto A che precede.





NWW. Lahuova Procedura Civile. com